

Regolamento del Dottorato in Scienze Chimiche-Università di Parma

Testo approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 dicembre 2018

Visto l'art. 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e succ. modif. e integrazioni

Visto il D.M n.45 del 8/2/2013 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati)

Visto l'art. 25 dello Statuto dell'Università di Parma, Emanato con D.R.D. n. 3563 del 11.12.2015, Modificato con D.R. n. 2088 del 28.7.2016

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R.D. n.1417 del 30/06/2017

Visto il Regolamento dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, dell'Università di Parma (in applicazione del DM 45/2013 per i corsi istituiti dal XXIX ciclo), emanato con D.R. n. 966 del 20/4/2018,

Visto il regolamento per le Scuole di Dottorato dell'Università di Parma, emanato con D.R. 757 del 2 aprile 2014,

Visto, il regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie approvato il 10 marzo 2015, si adotta il seguente:

REGOLAMENTO per le Attività di Formazione del corso di DOTTORATO di RICERCA in Scienze Chimiche dell'Università di Parma.

Art. 1

Il Dottorato in Scienze Chimiche ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per poter svolgere attività di ricerca di alta qualificazione scientifica e professionale nel campo delle **Scienze e Tecnologie Chimiche**.

Il Dottorato ha sede presso il Dipartimento di **Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA)** dell'Università di Parma e si avvale della collaborazione di altri enti e soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica, con cui possono essere stipulate opportune convenzioni.

Art. 2

Ambiti e Tematiche di Ricerca

Il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si articola nei seguenti ambiti di ricerca generali:

1. Chimica Analitica
2. Chimica Fisica
3. Chimica Industriale
4. Chimica Inorganica
5. Chimica Organica

per i quali sono previste sia attività formative comuni che altre più specifiche.

In questi ambiti vengono definite annualmente dal Collegio dei Docenti specifiche tematiche di ricerca da indicare nel bando di ammissione al Ciclo di Dottorato e da pubblicizzare sul sito del Corso.

Art. 3

Tutori

All'inizio di ogni ciclo ciascun Dottorando opta per una delle tematiche indicate nel bando di ammissione.

Il Collegio per ogni dottorando, tenuto conto delle opzioni, assegna una delle tematiche indicate nel bando e nomina uno o più **Tutori**, scelti tra i Docenti attivi nelle tematiche del Dottorato e afferenti al Dipartimento sede del Dottorato.

I Tutori hanno il compito di seguire le attività di studio, di controllare la continuità della partecipazione alle varie attività con particolare riguardo alla qualità e quantità dei risultati di ricerca del Dottorando e di riferirne al Collegio dei Docenti.

Art. 4

Attività di Formazione

Il progetto di formazione del Dottore di ricerca, sottoposto all'approvazione del Collegio dei Docenti, si articola in:

- attività di ricerca
- attività didattica di studio
- eventuali periodi di stage in altre università o istituti o laboratori di ricerca presso soggetti pubblici privati, in Italia o all'estero
- attività di sostegno alla didattica in linea con quanto previsto dal regolamento di Ateneo
- attività di sostegno all'orientamento e alla divulgazione scientifica

Le attività di ricerca e l'attività relativa all'elaborazione della tesi di Dottorato devono portare a contributi originali.

L'attività didattica di studio è definita dal Collegio dei Docenti nella proposta di Dottorato per ciascun Ciclo e si articola in:

- a) Insegnamenti frontali specifici per il dottorato
- b) Insegnamenti mutuati da altri corsi
- c) frequenza di seminari
- d) partecipazione a workshop e scuole specialistiche nazionali e internazionali
- e) Partecipazione ad attività formative trasversali di completamento, come definite dall'art.4, comma f del D.M. M n.45 del 8/2/2013 (attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale)

Periodi di stage in altre Università o istituti o laboratori di ricerca presso soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero; il Dottorato incentiva e promuove con i mezzi disponibili la fruizione dei periodi all'estero da parte degli studenti.

L'attività di sostegno alla didattica deve essere in linea con le norme del regolamento di Ateneo e consiste nel supporto alle attività di esercitazione di Laboratorio svolte nell'ambito di corsi Laurea triennale e magistrale dell'Università di Parma (nota 1).

L'attività di orientamento e divulgazione, su base volontaria, viene considerata auspicabile quando svolta all'interno delle iniziative di promozione dei corsi di laurea e nelle attività di divulgazione organizzate dal Dipartimento di afferenza.

Ai fini di organizzare l'attività di formazione il Collegio dei Docenti predisponde:

- a- Un elenco dei corsi di livello avanzato organizzati specificamente per i Dottorandi
- b- un elenco di Scuole nazionali ed internazionali di particolare importanza per la formazione dei Dottorandi in Scienze Chimiche
- c- un elenco di seminari appositamente organizzati per i Dottorandi

A ciascun Dottorando a inizio ciclo viene consegnata una Carta dello Studente, nella quale vengono indicate le attività didattiche e di studio definite dal Collegio dei Docenti e sulla quale il Dottorando riporta le attività formative effettivamente svolte.

Art. 5

Diritti e doveri dei Dottorandi

Per gli aspetti generali sui diritti e doveri dei Dottorandi, si fa riferimento all'articolo 6 del regolamento di Ateneo per il Conseguimento del titolo di Dottorato di ricerca.

E' dovere del Dottorando riferire e relazionare periodicamente ai Tutori, a lui assegnati, sull'attività formativa e sugli sviluppi del progetto.

E' fatto obbligo a ciascun Dottorando di:

- seguire le attività didattiche proposte dal Collegio dei Docenti;
- presentare al Collegio dei Docenti, alla fine di ogni anno di Dottorato, apposita relazione scritta, preventivamente approvata dai Tutori, in cui sono riassunti i principali risultati della ricerca e le altre attività di formazione;
- esporre alla fine di ogni anno di Dottorato (fatto salvo il caso in cui il Dottorando stia svolgendo un periodo di stage presso altra sede), tramite una presentazione al Collegio dei Docenti, i principali risultati della ricerca ottenuti.

Lo studente può presentare, mediante richiesta motivata al Collegio dei Docenti, un piano di attività didattiche che differisca da quello previsto dal Collegio dei Docenti, pur rispettando le tipologie e il numero di ore minimi previsti complessivamente nella proposta di attivazione del Dottorato e riportati nella Carta dello Studente.

Articolo 6

Norme per l'esame finale

Fermo restando quanto stabilito dal D.M n.45 del 8/2/2013 e dal Regolamento dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, (in applicazione del DM 45/2013) per i corsi istituiti dal XXIX ciclo (nota 2), per la prova finale e per l'acquisizione del Titolo di Doctor Europaeus, al fine di facilitare le procedure per l'individuazione dei valutatori esterni si prevede:

- che il tutore della tesi debba indicare due **valutatori** competenti nelle tematiche di ricerca oggetto della Tesi, che abbiano le caratteristiche previste dal Regolamento di Ateneo e, ove necessario, dalla Convenzione per l'attribuzione del Titolo di Doctor Europaeus e che abbiano dato la propria disponibilità.

La nomina dei **valutatori** compete al Consiglio dei Docenti, come previsto dal regolamento di Ateneo, ed è subordinata alla disponibilità degli stessi.

Per l'attribuzione della lode, prevista dall'articolo 8 comma 6 del D.M n.45 del 8/2/2013, è necessario che questa venga espressamente proposta da entrambi i valutatori della tesi sulla base di criteri oggettivi che mostrino la presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, e che tale proposta venga accolta all'unanimità dalla Commissione dell'esame finale.

Articolo 7:

Nota finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda ai regolamenti di Ateneo menzionati all'Art. 1.

Nota 1. Regolamento di Ateneo dal 29 ciclo in poi (articolo 6, comma 8):

"I Dottorandi, possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei Docenti, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. L'attività didattica dovrà essere attinente all'area di afferenza del Dottorando e potrà esplicarsi mediante:

a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico fino al terzo anno di dottorato

b) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle prove finali e alle tesi di laurea. L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.

L'attività didattica ha carattere facoltativo e non comporta alcun onere per l'Università e potrà essere affidata al Dottorando solo con il consenso dello stesso. "

Nota 2. Regolamento di Ateneo dal 29 ciclo in poi (articolo 7, comma 4):

La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti e/o esperti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, designati dal Collegio docenti entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso.